



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 maggio 2010 (20.05)
(OR. en)**

8720/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0107 (COD)**

**CODEC 331
FSTR 24
FC 8
REGIO 32
SOC 269
CADREFIN 34**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 19-22 aprile 2010 e Bruxelles, 5-6 maggio 2010)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto il relatore, on. Evgeni KIRILOV (S&D - BU), ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo regionale, una relazione contenente 17 emendamenti di compromesso alla proposta. Detti emendamenti erano stati concordati durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

La plenaria ha adottato i 17 emendamenti di compromesso alla proposta. Sei ulteriori emendamenti presentati dal gruppo politico Verts/ALE non sono stati adottati. Gli emendamenti adottati corrispondono a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbero quindi essere accettabili per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo è allegato alla presente nota.

Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione, per quanto concerne la semplificazione di taluni requisiti e di talune disposizioni relative alla gestione finanziaria *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria (COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di regolamento (COM(2009)0384),
 - visto l'articolo 161 del trattato CE, a norma del quale la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0003/2010),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 novembre 2009,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0055/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ Parere del 5 novembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010.

considerando quanto segue:

- (1) L'attuale crisi economica e finanziaria ha generato grandi sfide per l'Unione. Anche se sono state lanciate importanti azioni per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, comprese alcune modifiche del quadro legislativo, l'impatto della crisi finanziaria sull'economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini si avverte ampiamente solo ora. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali sta aumentando e occorre adottare misure supplementari per attenuare questa pressione mediante la massimizzazione ed ottimizzazione dell'uso dei finanziamenti dell'Unione.
- (2) Al fine di facilitare la gestione dei fondi dell'Unione, di aiutare l'accelerazione degli investimenti negli Stati membri e delle regioni e di aumentare l'impatto dei finanziamenti sull'economia, è necessario semplificare ulteriormente le regole di gestione della politica di coesione.
- (3) Tenuto conto delle differenze tra il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione e tra gli obiettivi per quanto riguarda la definizione dell'ambiente, è opportuno, per motivi di coesione e di coerenza, applicare una soglia unica per la definizione di un grande progetto. Tenuto conto dell'importanza degli investimenti nel settore dell'ambiente, compresi quelli al di sotto della soglia indicata nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero garantire un controllo adeguato di tutti questi investimenti e informare la Commissione nel quadro delle relazioni annuali di attuazione dei programmi operativi.

- (4) È inoltre necessario prevedere la possibilità che un grande progetto sia coperto da più di un programma operativo, in modo da consentire l'attuazione di un tale progetto che copra diverse regioni e obiettivi. Ciò è particolarmente pertinente nel caso di investimenti importanti a livello nazionale o dell'Unione.
- (5) È necessario rendere disponibili gli strumenti di ingegneria finanziaria per le misure a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, prendendo in considerazione l'importanza di queste misure nelle priorità nazionali e dell'Unione.
- (6) Al fine di agevolare l'adattamento dei programmi operativi per rispondere all'attuale crisi economica e finanziaria, gli Stati membri dovrebbero fornire un'analisi che giustifichi la revisione di un programma operativo invece di una valutazione.
- (7) Conformemente al principio di buona gestione finanziaria e alle regole vigenti a livello nazionale, le entrate generate dalle operazioni dovrebbero essere prese in considerazione al momento del calcolo del contributo pubblico. È necessario semplificare la vigilanza sulle entrate per allinearla con il ciclo completo di programmazione.
- (8) Per ragioni di certezza giuridica, è necessario chiarire che una spesa diviene ammissibile a partire dalla data della presentazione alla Commissione di una domanda di revisione di un programma operativo solo se essa rientra in una nuova categoria di spese aggiunta al momento della revisione di questo programma operativo.

- (9) L'ambito di applicazione della disposizione sulla stabilità di un'operazione dovrebbe essere chiarito. È opportuno, in particolare, limitare l'applicazione di tali disposizioni, nella misura in cui riguardano azioni che rientrano nel quadro dell'assistenza fornita dal FSE, alle azioni che ricadono nella sfera di applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato con un obbligo di mantenere l'investimento. È inoltre necessario escludere l'applicazione di questa disposizione alle operazioni che, dopo la conclusione, sono sottoposte ad una sostanziale modifica come risultato della cessazione dell'attività produttiva dovuta ad una bancarotta non fraudolenta.
- (10) È necessario chiarire e semplificare le informazioni richieste per la relazione annuale sull'attuazione finanziaria di un programma operativo. È quindi opportuno allineare le informazioni finanziarie richieste nella relazione annuale di attuazione di un programma operativo con le informazioni fornite nella dichiarazione di spesa e chiarire la definizione degli indicatori finanziari.
- (11) Per semplificare il pagamento degli anticipi ai beneficiari di un aiuto di Stato e per limitare i rischi finanziari associati a tale pagamento, dovrebbe essere ridefinito l'ambito delle garanzie ammissibili.
- (12) A causa di circostanze eccezionali e visto l'impatto grave e senza precedenti dell'attuale crisi economica e finanziaria sui bilanci degli Stati membri, è necessaria una quota supplementare di prefinanziamento per il 2010 per gli Stati membri maggiormente colpiti dalla crisi, al fine di consentire un flusso monetario regolare e facilitare i pagamenti ai beneficiari nel corso dell'attuazione dei programmi.

- (13) I requisiti per le dichiarazioni di spesa concernenti gli strumenti di ingegneria finanziaria dovrebbero essere semplificati. In particolare, le spese di gestione, in aggiunta ai costi di gestione, dovrebbero essere considerati come una spesa ammissibile.
- (14) Per motivi di coerenza, è opportuno che gli Stati membri riutilizzino gli importi corretti in un'operazione compresa in una chiusura parziale quando le irregolarità sono state individuate dagli stessi Stati membri.
- (15) È opportuno prorogare il termine per il calcolo del disimpegno automatico dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007, al fine di migliorare l'assorbimento dei fondi impegnati per taluni programmi operativi. Questa flessibilità è necessaria a causa dell'avvio più lento del previsto dei programmi e della loro approvazione tardiva.
- (16) Sulla base dell'esperienza, è opportuno applicare la riduzione degli importi soggetti alla regola del disimpegno automatico relativi a un grande progetto a partire dalla data di presentazione alla Commissione della domanda per un grande progetto conforme a tutte le condizioni previste dal presente regolamento.
- (17) Per consentire agli Stati membri di beneficiare delle misure di semplificazione durante tutto il periodo di programmazione e per garantire un trattamento equo, è necessario applicare taluni emendamenti in modo retroattivo.

- (18) Il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, sul Fondo europeo di sviluppo regionale¹ è stato modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009² che introduce le regole di ammissibilità per le spese nel settore dell'efficacia energetica e dell'utilizzazione delle energie rinnovabili negli alloggi esistenti in tutti gli Stati membri. È quindi opportuno applicare le modifiche collegate all'efficienza energetica e all'uso delle energie rinnovabili a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 397/2009.
- (19) Una volta che sia stata presentata la domanda per un grande progetto che rispetti tutte le condizioni previste dal presente regolamento, gli importi coperti da tale domanda dovrebbero essere protetti dal disimpegno automatico. Tale protezione dovrebbe applicarsi a tutte le domande per un grande progetto presentate dall'inizio del periodo di programmazione e a titolo retroattivo, in particolare considerando l'attuale crisi finanziaria.
- (20) Poiché la crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali richiede una risposta rapida per contrastare gli effetti sull'economia nel suo insieme, le altre modifiche dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

¹ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

² GU L 126 del 21.5.2009, pag. 3.

- (21) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹ dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (22) A causa tra l'altro dei cambiamenti intervenuti nel processo decisionale a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le modifiche previste dal presente regolamento non sono state introdotte in tempo utile per evitare l'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 come modificato dal regolamento (CE) n. 284/2009². A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee³ (regolamento finanziario), i disimpegni operati dalla Commissione risulterebbero pertanto nell'annullamento degli stanziamenti per l'esercizio finanziario 2007, che dovrebbero essere ripartiti sugli esercizi dal 2008 al 2013 in conformità delle norme introdotte dal presente regolamento. È pertanto opportuno consentire, a titolo transitorio, la ricostruzione nella misura del necessario degli stanziamenti pertinenti, allo scopo di applicare le regole di disimpegno come modificate dal presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

² GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 10.

³ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è modificato come segue:

1) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

"Articolo 39

Contenuto

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare spese comprendenti una serie di lavori, attività o servizi intesi a realizzare un'azione indivisibile di una precisa natura tecnica o economica, con obiettivi chiaramente identificati e il cui costo totale supera i 50 milioni di EUR (in appresso: "grandi progetti").";

2) l'articolo 40 è modificato come segue:

a) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"In merito ai grandi progetti, lo Stato membro o le autorità di gestione forniscono alla Commissione le informazioni seguenti:";

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il calendario per l'attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione dell'operazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il cofinanziamento dell'Unione durante il periodo di programmazione 2007–2013;"

3) all'articolo 41, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

- "1. La Commissione valuta il grande progetto, se necessario facendo appello a consulenti esterni, compresa la BEI, sulla base degli elementi di cui all'articolo 40, della coerenza con le priorità del programma o dei programmi operativi interessati, del contributo che esso apporta al conseguimento degli scopi di tali priorità e della coerenza con le altre politiche dell'Unione.
2. La Commissione adotta una decisione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione, da parte dello Stato membro o della autorità di gestione, di un grande progetto, purché esso sia presentato conformemente all'articolo 40. Detta decisione riporta l'oggetto fisico, l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento per l'asse prioritario del programma o dei programmi operativi interessati, e il piano annuale della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione."

4) l'articolo 44 è modificato come segue:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Nell'ambito di un programma operativo, i fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere uno dei seguenti strumenti:

- a) strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui;
- b) fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile;
- c) fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili o strumenti equivalenti per l'efficacia energetica e l'utilizzazione di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti.";

b) nel secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Qualora tali operazioni siano organizzate tramite fondi di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui, fondi per lo sviluppo urbano, fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per gli investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti per l'efficacia energetica e l'utilizzazione di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti, essa è attuata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione in una o più delle seguenti forme:";

5) all'articolo 48, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati. Laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi di cui all'articolo 33, viene effettuata un'analisi sui motivi della revisione, comprese le difficoltà di attuazione, e sull'impatto previsto della revisione, anche sulla strategia del programma operativo. I risultati di tali valutazioni sono trasmessi al Comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione.";

6) all'articolo 55, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate nette generate nei cinque anni successivi al completamento di un'operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

4. Qualora si accerti che un'operazione ha generato entrate nette non contemplate nei paragrafi 2 e 3, tali entrate nette sono detratte dall'autorità di certificazione al più tardi al momento della presentazione dei documenti per il programma operativo di cui alla lettera a) dell'articolo 89, paragrafo 1. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di conseguenza.";

7) all'articolo 56, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Laddove una nuova categoria di spesa di cui all'allegato II, parte A, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1828/2006* della Commissione viene aggiunta al momento della modifica di un programma operativo di cui all'articolo 33, del presente regolamento, le spese comprese in tale categoria sono ammissibili a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica del programma operativo.

* Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell' 8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.);

8) l'articolo 57 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei fondi resti attribuita ad un'operazione comprendente investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi esclusivamente laddove quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, non subisca modifiche sostanziali causate da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva e che alterano la natura o le modalità d'esecuzione dell'operazione o procurano un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico.

Le azioni che rientrano nel campo d'intervento del FSE sono considerate come non atte a mantenere tale contributo solo se sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento secondo le norme applicabili in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e subiscono una modifica sostanziale come risultato della cessazione dell'attività produttiva nel corso del periodo stabilito da tali norme.

Gli Stati membri possono ridurre il termine stabilito nel primo comma a tre anni nei casi che riguardano il mantenimento di investimenti da parte di piccole e medie imprese.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

"5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano a qualunque operazione che subisce una modifica sostanziale in conseguenza della cessazione dell'attività produttiva dovuta a bancarotta non fraudolenta.";

9) all'articolo 67, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) quantificazione degli indicatori finanziari di cui all'articolo 66, paragrafo 2, che esprimono l'esecuzione finanziaria cumulata del programma operativo, specificando per ciascun asse prioritario quanto segue:

i) l'importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente,

ii) il rapporto tra l'importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari e il finanziamento totale del programma compreso il finanziamento dell'Unione e la controparte nazionale;

Se del caso, l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano di sostegno transitorio è presentata separatamente nell'ambito di ciascun programma operativo;"

10) l'articolo 78 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) gli anticipi sono oggetto di una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno degli Stati membri;"

ii) è aggiunto il seguente comma:

"Qualunque strumento fornito come garanzia da un ente pubblico o dallo stesso Stato membro è considerato come equivalente a una garanzia menzionata alla lettera a), primo comma.";

b) al paragrafo 6:

i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) dei costi di gestione ammissibili o delle spese; e",

ii) è aggiunta la lettera seguente:

"e) qualunque prestito o garanzia per investimenti rimborsabili provenienti da fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l'efficacia energetica e per l'utilizzazione di energie rinnovabili negli edifici, compresi gli alloggi esistenti.";

c) Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Gli interessi generati dai pagamenti derivanti da programmi operativi verso i fondi di cui all'articolo 44, sono utilizzati per finanziare uno dei seguenti strumenti:

- a) progetti di sviluppo urbano nel caso di fondi per lo sviluppo urbano,
- b) strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie imprese,
- c) nel caso di fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e l'utilizzazione di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti.

Le risorse restituite all'operazione a partire da investimenti avviati dai fondi di cui all'articolo 44 o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono utilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano, delle piccole e medie imprese o per l'efficienza energetica e l'utilizzazione di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti.";

11) l'articolo 82, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) al secondo comma, è aggiunta la lettera seguente:

"f) per gli Stati membri che hanno beneficiato di prestiti nel 2009 in conformità del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri*, o per gli Stati membri che hanno registrato una diminuzione del PIL di oltre il 10% in termini reali nel 2009 rispetto al 2008, nel 2010 2% del contributo del Fondo di coesione e 4% del contributo del FSE al programma operativo.

* GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.";

b) è aggiunto il seguente comma:

"Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al secondo comma, lettera f), i dati relativi al PIL sono basati sulle statistiche comunitarie pubblicate nel novembre 2009*.

* European Economic Forecast, autunno 2009 (European Economy n. 10, 2009. Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo)";

12) all'articolo 88, paragrafo 3, è aggiunto il seguente punto:

"Tuttavia, nei casi in cui, in operazioni che sono soggette a una dichiarazione di chiusura parziale, lo Stato membro individui irregolarità, si applica l'articolo 98, paragrafi 2 e 3. La dichiarazione di spesa di cui alla lettera a) del paragrafo 2 del presente articolo viene adeguata di conseguenza.";

13) l'articolo 93 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione procede al disimpegno automatico dell'importo calcolato in conformità del secondo comma connesso ad un programma operativo che non è stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi, o per la quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 86, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma, salvo l'eccezione di cui al paragrafo 2.

Ai fini del disimpegno automatico la Commissione calcola l'importo aggiungendo un sesto dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007 a ciascun impegno di bilancio per gli esercizi dal 2008 al 2013.";

b) dopo il paragrafo 2 è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis. In deroga al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 2, i termini per il disimpegno automatico non si applicano all'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007.";

14) l'articolo 94, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"Articolo 94

Periodo di interruzione per i grandi progetti e i regimi di aiuto

"1. Quando lo Stato membro presenta una domanda per un grande progetto conforme a tutti i requisiti posti dall'articolo 40, gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali previsti per tali grandi progetti.

Quando la Commissione decide di autorizzare un regime di aiuti, gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali previsti da tale regime di aiuto.

2. Per gli importi annuali di cui al paragrafo 1, la data d'inizio per il calcolo dei termini per il disimpegno automatico di cui all'articolo 93 è la data della decisione successiva necessaria al fine di autorizzare tali grandi progetti o regimi di aiuto.".

Articolo 2

Misure transitorie

In considerazione delle circostanze eccezionali della transizione alle regole di disimpegno introdotte dal presente regolamento, gli stanziamenti che sono stati annullati a seguito dei disimpegni effettuati dalla Commissione per l'esercizio 2007, in attuazione dell'articolo 93, paragrafo 1, e dell'articolo 97 del regolamento (CE) n. 1083/2006 come modificato dal regolamento (CE) n. 284/2009¹ e a norma dell'articolo 11 del regolamento finanziario, sono ricostituiti nella misura del necessario ai fini dell'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 1083/2006 come modificato dal presente regolamento.

¹ GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 10.

Articolo 3
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, i punti 5 e 7 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° agosto 2006, i punti 8, 10, lettera a) e b), punto i), 13 e 14 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007 e i punti 4, 10, lettera b), punto ii), e 10, lettera c), dell'articolo 1, si applicano a decorrere dal 10 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
